



COMUNE DI
VALPRATO SOANA

Città Metropolitana di Torino

Via Roma 9 - 10080 – Valprato Soana (TO)

Tel. 0124.812908

Fax 0124.812960



Valprato Soana, li 14.04.2025

ORDINANZA N.1/2025

VISTO la richiesta pervenuta a questi Uffici in data 07.04.2025 prot.n. 866 da parte dell'Impresa GODINO SCAVI srl, con sede in Bricherasio (TO) Strada Braide 37, in qualità di appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell'itinerario denominato "Sentiero dei Parchi" – lotto 1 – Valle Soana, committente il Parco Nazionale Gran Paradiso, atta ad ottenere la chiusura totale al transito dei veicoli della Strada Comunale Campiglia – Barmaion, con inizio divieto al ponte di legno situato a monte della vasca dell'acquedotto, in prossimità del bivio del sentiero di San Besso, dal giorno 22.04.2025 al giorno 16.05.2025;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare apposite misure precauzionali a tutela e salvaguardia dell'incolumità pubblica e quindi di accogliere la richiesta di cui sopra;

Visto l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco quale Ufficiale del Governo adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, a fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge 225/92 e ss.mm. ii.;

IL SINDACO

ORDINA

La chiusura totale al transito dei veicoli lungo la strada Campiglia – Barmaion a partire dal ponte di legno a monte della vasca dell'acqua, in prossimità del bivio del sentiero di San Besso dal giorno 22.04.2025 al 16.05.2025.

DISPONE

che la presente ordinanza: - sia pubblicata all'albo pretorio comunale on-line e nel sito istituzionale del Comune di Valprato Soana www.comune.valpratosoana.to.it, che sia pubblicata inoltre nelle bacheche della Frazione Campiglia ed all'inizio della strada Campiglia – Barmaion;

di trasmettere la presente ordinanza:

- all'Impresa GODINO SCAVI srl di Bricherasio, incaricata inoltre di apporre apposita segnaletica di cantiere e di divieto di transito;
- al Comando Stazione Carabinieri di Ronco Canavese (TO)
- al Parco Nazionale Gran Paradiso – stazione di Ronco Canavese (TO)
- al Comando di Polizia Locale – Unione Montana Valli Orco e Soana;



AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio; -
che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.



IL SINDACO
(BOZZATO Arch. Francesco)